

Assicurazione a copertura del rischio Infortuni Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: "Infortuni Individuale Professionisti"
Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.

Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Data ultimo aggiornamento: Maggio 2024

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

"Infortuni Individuale Professionisti" è una polizza assicurativa a copertura degli eventi di morte o Invalidità Permanente da Infortunio che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali ed extraprofessionali.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Morte o Invalidità permanente da Infortunio: la garanzia copre gli eventi di morte o Invalidità Permanente da Infortunio che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività professionale o extraprofessionale così come definiti nella Scheda di Polizza.
 - ✓ Lesioni Tendinee: la garanzia copre le lesioni sottocutanee da Infortunio previste nella Scheda di Polizza.
 - ✓ Rimborso Spese Mediche da Infortunio: la garanzia copre il costo delle cure mediche sostenute dall'Assicurato in caso di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza.
 - ✓ Inabilità Temporanea da Infortunio: la Società pagherà l'indennità giornaliera stabilita nella Scheda di Polizza per tutto il tempo in cui l'Assicurato risulti inabile a svolgere il proprio lavoro.
 - ✓ Morte presunta: la garanzia copre il presunto decesso dell'Assicurato qualora a seguito di Infortunio, accertato da un rapporto dell'Autorità inquirente e indennizzabile a termini di Polizza il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso.
 - ✓ Coma irreversibile: la garanzia copre lo stato accertato e dichiarato da un rapporto clinico di "coma irreversibile", conseguente ad Infortunio indennizzabile secondo la Polizza.
- In aggiunta alle garanzie sopra menzionate, l'Assicurato ha la possibilità di scegliere diversi piani di copertura, includendo garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

- La definizione di "Ospedale – Istituto di Cura" non comprende stabilimenti termali, case di riposo, istituti di recupero per tossicodipendenti o alcolizzati, istituti per persone affette da malattie mentali o disordini caratteriali, case di convalescenza e/o Istituti simili.
- Conseguenze dell'Infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).
- Spese per trattamenti di chirurgia plastica.
- Difetti fisici preesistenti ad eccezione delle conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio.

Gli infortuni causati:

- Da guerra o insurrezione
- Dalla guida o uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani o ultraleggeri, salvo quanto diversamente previsto;
- Dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- Da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- Da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- In conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono comunque esclusi, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, i danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare, chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che

Si rimanda alla Tabella dei Premi e delle Garanzie riportata nelle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli sulla somma assicurata in base all'opzione di Garanzia prescelta.	possa avervi contribuito; • Da ubriachezza dell'Assicurato se alla guida di autoveicoli – motoveicoli in genere, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; • A seguito di correzione e/o eliminazione di malformazioni o difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto; • Dalla pratica di ogni disciplina sportiva, salvo ove diversamente indicato. Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza.
---	---



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Assicurazione può essere acquistata purché l'Assicurato abbia età compresa tra i 18 ed i 70 anni compiuti al momento della stipula del contratto.
- ! Per le persone che raggiungono tale limite di età durante il periodo di validità dell'assicurazione, la stessa avrà termine alla prima scadenza di Polizza immediatamente successiva.
- ! L'Assicurazione non può essere acquistata da soggetti affetti da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività, A.I.D.S., epilessia, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.
- ! La Società non corrisponderà alcun indennizzo nei casi in cui l'attività al momento dell'Infortunio risulti effettivamente svolta da sportivi professionisti, personale viaggiante su aeromobili o mezzi subacquei, personale addetto al collaudo di veicoli e/o aeromobili in genere, personale appartenente all'esercito e/o Forze Armate.
- ! Per la garanzia "Invalidità Permanente" è prevista una franchigia del 5% relativa al 20% (valida in caso di rischio professionale)
- ! L'indennità giornaliera per l'Inabilità Temporanea sarà pagata per un massimo di giorni 60 giorni. La franchigia applicata è pari a giorni 7 calcolati dalla data dell'Infortunio che ha causato l'Inabilità.
- ! Le spese indicate sono rimborsate fino alla concorrenza del 90% delle spese effettivamente sostenute e documentate, restando a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100 per sinistro.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;

2di3

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- Obbligo in capo all'Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.



Quando e come devo pagare?

Il Contraente è tenuto a pagare il Premio, stabilito in Polizza, alle rispettive scadenze direttamente all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, mediante uno degli strumenti di pagamento messi a disposizione tra quelli previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Polizza si intende conclusa nel momento dell'accettazione della proposta di assicurazione da parte del Contraente e la conseguente emissione del Modulo di adesione, mentre i suoi effetti decorrono dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di adesione, previo pagamento del Premio, e terminano alle ore 24 del giorno indicato dal medesimo Modulo di adesione. La polizza si rinnova tacitamente alla scadenza per periodi di un anno, salvo disdetta inviata da una delle Parti.



Come posso disdire la polizza?

Le Parti possono disdire il contratto mediante lettera raccomandata o pec spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza.